



Comune di Formello

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 30/07/2026

OGGETTO: TARIP 2026 APPROVAZIONE, QUALE ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE, DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2026-2029 DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARIP PER L'ANNO 2026. METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO (MTR-3) DELIBERAZIONE ARERA 397/2025/R/RIF.

L'anno **2026** il giorno **30** del mese di **Luglio** alle ore 10.30 nella sala Cav. Bruno Sbardella di Palazzo Chigi, previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge, a seguito di apposita convocazione, all'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Santi Gian Filippo	SI	Aresti Davide	SI
Lancianese Cristiano	SI	Buccioli Lanfranco	SI
Mazzoneschi Roberta	SI	Francucci Lorenzo	AG
Bellotti Roberta	SI	Sandri Giacomo	SI
Zuccheri Giancarlo	SI	D'Alessio Francesca	NO
Angelici Daniela	SI	Antonelli Simone	SI
Callarà Patrizia	SI	Angelici Massimo	SI
Amadio Roberto	NO	Angelici Marco	SI
Fornara Lino	SI		

Presenti : 14 Assenti : 2 Assenti Giustificati : 1

Assiste il Segretario Comunale, Mario Russo che cura la verbalizzazione tenuto conto che gli interventi dei consiglieri sono registrati e depositati agli atti in formato digitale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Mazzoneschi Roberta dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI, in ordine alla disciplina del tributo:

- l'art. 1, commi da 639 a 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che dal 1° gennaio 2014 ha istituito la TARI in sostituzione dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dal 2020 ha abolito la IUC, fatte salve le disposizioni relative alla TARI;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e s.m.i., che disciplinano la TARI e in particolare:

- i commi 651 e 652, sulla commisurazione della tariffa ai criteri del d.P.R. 158/1999 ovvero, in alternativa e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie;
- il comma 654, che impone l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio;
- il comma 654-bis, che include tra le componenti di costo gli eventuali mancati ricavi da crediti inesigibili relativi a TIA/TARES;
- il comma 655, che sottrae dal costo coperto con il tributo il costo di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche;
- il comma 658, che assicura riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
- il comma 668, che consente ai Comuni con misurazione puntuale l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva: il Comune di Formello applica la misurazione puntuale, con articolazione della componente variabile in funzione del numero di svuotamenti;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI (con misurazione puntuale), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/06/2021, modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 11 del 29/05/2023 e n. 2 del 12/03/2024

VISTI, in ordine al quadro regolatorio ARERA:

- l'art. 1, comma 1, della legge 481/1995 e l'art. 2, comma 17, della medesima legge, in forza del quale le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 costituiscono valori massimi;
- l'art. 1, comma 527, della legge 205/2017, che attribuisce ad ARERA le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, tra cui la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario (lett. f), l'approvazione delle tariffe (lett. h) e la verifica dei piani (lett. i);
- la deliberazione ARERA 385/2023/R/RIF in materia di qualità del servizio (TQRIF) e i connessi obblighi di trasparenza;
- la deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, che ha approvato il MTR-3 per il periodo 2026-2029 (Allegato A) e lo schema tipo di PEF; in particolare l'art. 7, comma 1, per cui il gestore predispone e trasmette all'ETC il PEF 2026-2029, e il comma 3, che ne prevede l'aggiornamento biennale;
- la Determinazione 7 novembre 2025, n. 1/DTAC/2025, recante gli strumenti applicativi e la disciplina delle poste rettificative di cui all'art. 4.5;

DATO ATTO, in ordine alla competenza:

- che nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Formello non è definito e/o operativo l'Ente di Governo d'Ambito (EGATO) di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011 (conv. l. 148/2011) quale Ente Territorialmente Competente (ETC);
- che, in tale assenza, le relative funzioni di validazione del PEF sono di competenza del Comune di Formello, che le esercita con il presente procedimento;

PRESO ATTO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7.1 e 7.3 della deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, in data 28/04/2026 prot. n. 16632 il gestore del servizio – Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. (contratto Rep. n. 1265) – ha trasmesso il PEF 2026-2029, corredato di:

- dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati e la corrispondenza con la documentazione contabile;
- relazione illustrativa dei criteri di corrispondenza tra i valori della modulistica e le evidenze contabili sottostanti;

RILEVATO il competente Responsabile del Servizio ha verificato la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo del PEF rispetto ai dati contabili del gestore e il rispetto della metodologia di cui agli artt. 29 (contenuti minimi del PEF) e 30 (elaborazione del PEF) del MTR-3;

CONSIDERATO CHE, in esito all'istruttoria di validazione svolta dal Comune quale ETC, compendiata nella Relazione istruttoria agli atti:

- **mancato riconoscimento della componente COANT.** Gli incrementi del costo del lavoro derivanti dal rinnovo del CCNL (dicembre 2025) non sono stati riconosciuti nel PEF 2026-2029, in coerenza con il meccanismo di price-cap di cui all'art. 4.5 della deliberazione 397/2025/R/RIF, con l'orientamento del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9257/2025 – reso nei confronti del medesimo gestore e su fattispecie identica, in senso contrario al riconoscimento – e con il principio di pluriennalità dell'equilibrio economico-finanziario (Cons. Stato n. 9676/2025);
- **fattore di sharing.** Determinato nell'intervallo ammissibile MTR-3 per il Comune di Formello $[0,2 - 0,4]$, adottando il valore $b = 0,30$, con rettifica del maggior valore ($b = 0,60$) riportato in bozza dal gestore, non ammissibile;
- **gradualità e recupero di produttività.** Applicati il coefficiente di gradualità γ e il coefficiente di recupero di produttività X_a , in coerenza con il posizionamento del costo unitario effettivo rispetto al benchmark;
- **verifica del limite di crescita.** Effettuata con esito positivo la verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ($\sum T_a \leq \sum T_{max}$), ai sensi dell'art. 4 del MTR-3;
- **indicatori di qualità.** Valorizzati i macro-indicatori R1 (attualmente classe C, obiettivo classe B) e R2 (classe B) e l'indicatore H relativo alla raccolta differenziata;

DATO ATTO che la base di riferimento per il calcolo delle tariffe 2026 è complessivamente quantificata in € 2.814.741 (Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025), mentre il $T_a = T_{Va} + T_{Fa}$ dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{ma}$) è pari ad euro 3.154.740

RICHIAMATE le “Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge 147/2013, pubblicate dal MEF in data 28 gennaio 2026, secondo cui il fabbisogno standard costituisce benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio (artt. 4, 5 e 6 del MTR-3), e l'art. 1, comma 653, della legge 147/2013;

DATO ATTO che il fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti relativo al Comune di Formello per l'annualità 2026, calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 653, della legge 147/2013, è pari ad € 2.220.727,78, e che l'importo del Piano Economico Finanziario 2026 risulta superiore a tale fabbisogno standard

RITENUTO che lo scostamento del PEF rispetto al fabbisogno standard trova motivazione nei seguenti fattori, rilevanti ai sensi delle Linee guida MEF del 28 gennaio 2026 e coerenti con gli artt. 4, 5 e 6 del MTR-3: (i) il perimetro e i livelli qualitativi del servizio effettivamente erogato, ivi compresa l'adozione del sistema di misurazione puntuale, che comporta costi organizzativi e strumentali aggiuntivi rispetto al modello standard; (ii) i costi effettivi risultanti dal contratto di affidamento in essere; (iii) le specificità territoriali e insediative del Comune; e dato atto che l'ETC, in sede istruttoria, ha operato per contenere le componenti non efficienti – escludendo la componente COANT.

DATO ATTO che i costi da finanziare con le tariffe 2026, complessivamente pari ad € 2.814.741, in coerenza con l'art. 7 dell'Allegato A alla deliberazione 397/2025/R/RIF (Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025), sono così ripartiti e articolati:

Categoria di utenza	Totale (€)	Incidenza	Costi fissi (€)	Costi variabili (€)
Utenze domestiche	1.604.402	57,0%	478.144	1.126.258
Utenze non domestiche	1.210.339	43,0%	360.705	849.634
TOTALE	2.814.741	100%	838.849	1.975.892

con incidenza dei costi fissi pari al 29,8% e dei costi variabili pari al 70,2%; il PEF è riferito a n. 9.690 utenze (n. 8.637 domestiche e n. 1.053 non domestiche) e a una superficie di 1.068.157 mq; DATO ATTO che il PEF ha valenza pluriennale 2026-2029 e che, in coerenza con il tool MTR-3 validato (Allegato A), le entrate tariffarie totali, nel rispetto per ciascuna annualità del limite alla crescita, risultano:

Annualità	ΣTmax – limite (€)	Poste rettif. art. 4.5 (€)	Entrate tariffarie (€)
2026	3.154.740	340.000	2.814.741
2027	3.190.625	360.000	2.830.625
2028	3.190.382	360.000	2.830.382
2029	3.190.382	360.000	2.830.382

Restano escluse dal PEF, in quanto attività esterne al ciclo integrato, componenti pari a € 200.000 per ciascuna annualità.

RILEVATO che, a norma dell'art. 4 del d.P.R. 158/1999, la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, con ripartizione dei costi pari al 57% a carico delle utenze domestiche e al 43% a carico delle utenze non domestiche;

TENUTO CONTO che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al d.P.R. 158/1999 e che l'articolazione tariffaria è comprensiva dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati, di cui all'Allegato relativo alle utenze domestiche e all'Allegato relativo alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 652, terzo periodo, della legge 147/2013, il Comune ha facoltà di adottare i coefficienti di cui alle Tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'Allegato 1 al d.P.R. 158/1999 in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, restando esclusa da tale facoltà l'applicazione dei coefficienti Ka di cui alla Tabella 1a;

DATO ATTO, quanto ai coefficienti in concreto applicati, che:

- i coefficienti Ka delle utenze domestiche (parte fissa) corrispondono ai valori fissi della Tabella 1a per l'area Centro (0,86; 0,94; 1,02; 1,10; 1,17; 1,23) e non formano oggetto di deroga;
- i coefficienti Kb delle utenze domestiche (parte variabile), pari a 1,1; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2, sono stati collocati, per le classi di numerosità del nucleo diverse dalla seconda (che resta nel range), al di fuori dell'intervallo minimo-massimo della Tabella 2, avvalendosi della facoltà di deroga entro il limite del 50% di cui al citato comma 652
- i coefficienti Kc delle utenze non domestiche (parte fissa) sono stati desunti dalla Tabella 3a (area Centro, Comuni con più di 5.000 abitanti): risultano nell'intervallo tabellare per la maggior parte delle categorie e in deroga, entro il limite del 50%, per le categorie 1, 4, 6, 12, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 ;
- i coefficienti Kd delle utenze non domestiche (parte variabile) sono coerenti con la Tabella 4a per l'area Centro (Comuni con più di 5.000 abitanti), con applicazione della deroga, entro il limite del 50%, per le categorie 1, 4, 6, 12 e 20, 22, 23, 24, 25, 26 e 27;

RITENUTO che l'esercizio della facoltà di deroga di cui all'art. 1, comma 652, terzo periodo, della legge 147/2013 è sorretto dalle seguenti motivazioni: (i) l'adozione del sistema di misurazione

puntuale, che ancora la componente variabile della tariffa alla quantità di rifiuti effettivamente conferiti (numero di svuotamenti), con conseguente esigenza di attenuare la progressività meramente presuntiva dei coefficienti Kb correlata alla numerosità del nucleo familiare, onde evitarne la duplicazione; (ii) la finalità perequativa e di equa ripartizione del carico tributario, in coerenza con il principio “chi inquina paga” di cui all’art. 14 della direttiva 2008/98/CE; (iii) la coerenza con i dati di produzione effettiva e potenziale dei rifiuti;

DATO ATTO del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (art. 4 del MTR-3) e che, ai sensi dell’art. 4.5 della deliberazione 397/2025/R/RIF, le entrate tariffarie sono considerate come valori massimi;

RITENUTO opportuno:

- Valorizzare il singolo svuotamento che sarà addebitato nel caso di eccedenza di svuotamenti per anno solare rispetto a quelli inclusi nella tariffa base in euro 2,50;
- Valorizzare il singolo svuotamento che sarà rimborsato nel caso di minori svuotamenti per anno solare rispetto a quelli inclusi nella tariffa base in euro 2,50;
- L’importo del rimborso forfettario per mancata restituzione del contenitore della raccolta rifiuti indifferenziati consegnato e non restituito entro 60 giorni la data di cessazione in euro 20,00;
- Il tariffario per coloro che non hanno ritirato il contenitore della raccolta rifiuti indifferenziati: addebito di un numero di svuotamenti pari a 52

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARIP relative all’anno 2026 suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato 5 della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

VISTI, in ordine ai termini e agli ulteriori adempimenti:

- l’art. 174 del d.lgs. 267/2000 e l’art. 1, comma 683, della legge 147/2013;
- l’art. 3, comma 5-quinquies, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. l. 15/2022), come modificato dall’art. 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che consente ai Comuni di approvare PEF, tariffe e regolamenti TARI entro il 31 luglio di ciascun anno;
- l’art. 1, comma 666, della legge 147/2013 e l’art. 19, comma 7, del d.lgs. 504/1992 (novellato dall’art. 38-bis del d.l. 124/2019), che fissano il tributo provinciale per la tutela ambientale (TEFA) al 5% del prelievo, salva diversa deliberazione della Città Metropolitana;
- l’Allegato A alla deliberazione ARERA 386/2023/R/RIF (integrato e modificato dalle deliberazioni 133/2025, 176/2025 e 355/2025/R/RIF), che ha introdotto le componenti perequative unitarie UR1,a (€ 0,10/utenza/anno), UR2,a (€ 1,50/utenza/anno) e UR3,a (€ 6,00/utenza/anno), applicabili in aggiunta al corrispettivo TARI;
- l’Allegato A (TUBR) alla deliberazione ARERA 355/2025/R/RIF (modificato dalle deliberazioni 584/2025 e 2/2026/R/com) in materia di bonus sociale rifiuti;
- l’art. 13, commi 15 e 15-ter, del d.l. 201/2011 (conv. l. 214/2011); il d.lgs. 267/2000; il d.lgs. 118/2011; lo Statuto comunale e il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente Dott. Marco Lo Franco e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario Dott. Marco Lo Franco;

UDITI GLI INTERVENTI, COME DA VERBALE ALLEGATO

Tutto ciò premesso e considerato, si pone a votazione il punto con il seguente esito: favorevoli 12, contrari 2 ovvero Giacomo Sandri, Antonelli Simone, astenuti 0

D E L I B E R A

- 1) di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto e di dare atto che il Comune di Formello riveste la qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), avendo in tale veste svolto l'istruttoria di validazione del PEF;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF e del MTR-3 (Allegato A alla medesima deliberazione), la validazione del Piano Economico Finanziario 2026-2029 e i documenti ad esso allegati, come risultanti dall'Allegato 1 (tool di calcolo MTR-3) e dall'Allegato 2 (relazione di accompagnamento), e di quantificare l'ammontare complessivo delle entrate TARIP anno 2026 in € 2.814.741 (Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025)
- 3) di approvare, per l'anno 2026, le tariffe della TARIP relative alle utenze domestiche e non domestiche, comprensive dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati, e i parametri della misurazione puntuale, come integralmente riportati nel documento Allegato 5, parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che è assicurata l'integrale copertura del costo del servizio;
- 4) di dare atto che il costo del servizio di cui al punto 2) è così ripartito: 57% (€ 1.604.402) a carico delle utenze domestiche e 43% (€ 1.210.339) a carico delle utenze non domestiche;
- 5) di dare atto che le tariffe sono state determinate con i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd indicati in premessa e che, per i coefficienti Kb delle utenze domestiche e per i coefficienti Kc e Kd delle utenze non domestiche, è stata esercitata la facoltà di deroga entro il limite del 50% di cui all'art. 1, comma 652, terzo periodo, della legge 147/2013, per le motivazioni esposte in premessa, restando esclusi da tale deroga i coefficienti Ka;
- 6) di dare atto che il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), da sommarsi alle tariffe TARIP, è pari al 5%, salva diversa deliberazione della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- 7) di dare atto che risultano dovute, insieme alla TARIP e al TEFA e in aggiunta alle entrate tariffarie di riferimento, le componenti perequative UR1,a (€ 0,10/utenza/anno), UR2,a (€ 1,50/utenza/anno) e UR3,a (€ 6,00/utenza/anno);
- 8) di stabilire le seguenti scadenze per il versamento della TARIP 2026:
 - la prima con scadenza 30 giugno 2026 (acconto 80% Tarip anno 2025)
 - la seconda con scadenza 31 agosto 2026
 - la terza con scadenza 31 ottobre 2026
 - la quarta con scadenza 31 dicembre 2026 a saldo dell'importo dovuto anno 2026
 - oppure in rata unica con scadenza 30 giugno 2026 relativa all'acconto dell'80%
- 9) di trasmettere il PEF validato ad ARERA nei termini e con le modalità della regolazione vigente, e di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 160/2019 e del D.M. 20 luglio 2021;
- 10) di trasmettere copia del presente atto al gestore Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l.;

Successivamente

IL CONSIGLIO

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata e successiva votazione: favorevoli 12, contrari 2 ovvero Giacomo Sandri, Antonelli Simone, astenuti 0.

Si allegano quali parti integranti e sostanziali:

- Allegato 1 – Piano Economico Finanziario 2026-2029
- Allegato 2 – Relazione di accompagnamento al PEF 2026-2029;

- Allegato 3 –Validazione del PEF 2026-2029;
- Allegato 4 – Dichiarazione Veridicità Comune
- Allegato 5 – Tariffe TARIP 2026



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **19**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi.**

Oggetto: **TARIP 2026 APPROVAZIONE, QUALE ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE, DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2026-2029 DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARIP PER L'ANNO 2026. METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO (MTR-3) DELIBERAZIONE ARERA 397/2025/R/RIF.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi.)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **21/07/2026**

Il Responsabile di Settore

Marco Lo Franco

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **21/07/2026**

Responsabile del Servizio Finanziario

Marco Lo Franco

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MAZZONESCHI ROBERTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIO RUSSO